



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 38/11 del 18.9.2012

DISPOSIZIONI APPLICATIVE IN AMBITO REGIONALE DELLE MODALITÀ DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE FORESTALE DI CUI AL D.LGS. N. 386/2003 E DIRETTIVA EUROPEA 105/99 CE

Art. 1. Disposizioni generali

Le presenti disposizioni si applicano ai soggetti richiamati ovvero alle strutture di Servizio in organico da questi espressamente delegati all'espletamento delle funzioni attribuite.

Alla Direzione generale dell'Ambiente sono attribuite le funzioni di coordinamento generale e di controllo dell'andamento attuativo delle presenti disposizioni. Limitatamente a quanto non diversamente disposto dalle presenti disposizioni, la Direzione generale dell'Ambiente curerà i rapporti e l'interlocuzione istituzionale con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e/o con gli organismi tecnici da esso incaricati o altre strutture nazionali di competenza, la sottoscrizione degli atti di particolare rilevanza ufficiale, la previsione di aggiornamento e rettifica delle presenti disposizioni da presentare alla parte politico-governativa, l'avanzamento all'Assessore della difesa dell'ambiente di qualunque proposta di atto di natura legislativa in materia.

La Direzione generale dell'Ambiente produrrà in merito apposito rapporto annuale di monitoraggio che presenterà all'Assessore della Difesa dell'Ambiente.

Art. 2. Commissione Tecnica regionale

Per le finalità di indirizzo tecnico attuativo dovrà essere istituita, con determina del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente, previa conforme proposta dei Direttori generali rispettivamente competenti, apposita Commissione tecnica regionale composta dai referenti di Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Ente Foreste Sardegna, Servizio fitosanitario regionale e Agris. La commissione è coordinata dal Servizio Tutela del suolo e politiche forestali della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente.

Alla Commissione tecnica sono demandate tutte le funzioni di indirizzo tecnico e monitoraggio attuativo delle presenti disposizioni con particolare riferimento a:

- definizione dei format delle attività procedurali;
- validazione in linea tecnica della modulistica;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- verifica dell'efficienza ed efficacia del sistema organizzativo e di regolamentazione adottato ai fini:
 - a) dell'individuazione di soluzioni e/o modifiche migliorative;
 - b) dell'armonizzazione del sistema con le norme sulla libera concorrenza;
- definizione di proposte in merito alla possibilità da parte delle Regioni di adozione di misure analoghe o meno rigorose per le specie non previste nell'allegato 1 del D.Lgs. n. 386/2003;
- definizione di proposte relative alla possibilità di definire ulteriori ambiti da equiparare ad attività forestali oltre a quelli di imboscamento, rimboscamento e arboricoltura da legno già previsti dalla norma;
- approvazione delle proposte relative alla demarcazione geografica delle regioni di provenienza delle specie.

Art. 3. Disposizioni relative alla certificazione dei materiali di base di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3; art. 10, commi 1, 2 e 4; art. 11, commi 1 e 3.

La Regione Sardegna adotta i requisiti di ammissione dei materiali di base di cui agli allegati II, III, IV e V del decreto legislativo. La Commissione tecnica regionale ha facoltà di proporre l'adozione di criteri di ammissione e delle apposite schede tecniche di ammissione riportanti criteri di maggiore particolarizzazione per la Regione Sardegna.

Le procedure autorizzative finalizzate alla verifica dei materiali di base ai fini dell'ammissione, le attività di controllo degli stessi e la verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti di ammissione sono di competenza del CFVA.

Solo i materiali di base ammessi potranno essere utilizzati per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione, per cui tutti i soggetti aventi titolo di legge, pubblici e privati, potranno avviare la richiesta di registrazione delle aree di raccolta e più in generale delle unità d'ammissione, definite all'art. 2, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 386/2003, avanzando apposita istanza corredata degli allegati tecnici, secondo le modalità approvate e indicate dalla Commissione tecnica regionale.

Le Unità di ammissione sono iscritte in apposito Registro regionale dei materiali di base a cura della Direzione generale del CFVA che approva l'iscrizione con propria determinazione dandone pubblicità nel Buras. Ai proprietari dei materiali di base e ai gestori è notificata la Determinazione di ammissione dello stesso ai sensi del D.Lgs. n. 386/2003.

L'avvio e l'esito delle procedure di ammissione sono comunicati alla Direzione generale dell'Ambiente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La trasmissione del Registro costituito e dei suoi aggiornamenti o rettifiche al Ministero di competenza è curata dalla Direzione generale del CFVA. Il Registro regionale dovrà essere gestito attraverso il Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente SIRA.

L'Ente Foreste Sardegna dovrà procedere, nell'immediato, alla esecuzione di un programma di individuazione delle "fonti di semi" e dei "soprassuoli" presso un congruo numero di aree forestali demaniali per la produzione di materiali di propagazione nelle categorie "identificati alla fonte" e "selezionati", e alla realizzazione di arboreti da seme per le categorie "qualificati" e "controllati", capitalizzando i risultati di natura tecnico-scientifica conseguenti alle iniziative già in essere, ai fini della riorganizzazione delle proprie produzioni vivaistiche, con il centro nazionale di Peri e il Centro regionale di Conservazione della Biodiversità. Le finalità di caratterizzazione dei materiali di base ai fini dell'ammissione dovranno procedere prioritariamente tenendo conto dell'importanza ai fini produttivi delle specie forestali oggetto della disciplina del decreto legislativo.

Il programma di individuazione è presentato e approvato, anche per step, dalla Commissione tecnica regionale.

Parallelamente a tale attività l'Ente Foreste Sardegna collaborerà con la Direzione generale dell'Ambiente per la contestuale fase di analisi e valutazione di ordine scientifico finalizzata alla demarcazione delle regioni di provenienza delle specie, assumendo in debito conto le procedure già consolidate e adottate a livello nazionale.

Relativamente ai propri materiali di base iscritti nel registro regionale, l'Ente Foreste Sardegna sottoporrà all'attenzione della Commissione Tecnica regionale, ai fini dell'ottenimento di parere vincolante in via tecnica, i seguenti atti:

- a. proposta di protocolli, disciplinari o piani di gestione dei materiali di base ammessi;
- b. proposta di atto organizzativo e applicativo concernente l'uso delle aree di raccolta che dovrà garantire la possibilità di approvvigionamento del materiale di moltiplicazione alle strutture vivaistiche private abilitate, in conformità ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e pubblicità, nonché alle norme per la tutela della concorrenza e liberalizzazione dei settori produttivi.

L'atto organizzativo e applicativo di cui al punto b) che precede dovrà essere compiutamente adottato da Ente Foreste Sardegna successivamente all'approvazione dello stesso da parte della Giunta regionale.

Art. 4. Disposizioni relative al rilascio della licenza per la produzione, conservazione, commercializzazione, e distribuzione di cui all'art. 4.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La competenza relativa al rilascio della licenza è messa in capo al Servizio Fitosanitario regionale il quale, nel novero delle attuali competenze di cui al D.Lgs. n. 214/2005 artt. 19 - 29, potrà operare in maniera organica rispetto al quadro complessivo autorizzatorio del soggetto aziendale.

Le richieste di licenza dovranno essere effettuate attraverso compilazione di apposita modulistica di richiesta validata dalla Commissione regionale.

Il Servizio Fitosanitario regionale provvederà a istituire apposito registro ufficiale dei fornitori autorizzati di materiale forestale di moltiplicazione dandone comunicazione al ministero. Il Registro ufficiale dei fornitori certificati è gestito attraverso il Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente.

Art. 5. Disposizioni relative alla raccolta e certificazione di provenienza del materiale di moltiplicazione di cui all'art. 6.

La raccolta del materiale forestale di moltiplicazione è consentita ai titolari della licenza, di cui al paragrafo precedente. La competenza del rilascio del certificato di provenienza di materiali di moltiplicazione prelevati da materiali di base ammessi è attribuito al CFVA.

Il fornitore autorizzato dovrà comunicare preventivamente al CFVA, secondo i modelli che saranno allo scopo costituiti, la data della raccolta e l'unità di ammissione interessata dal prelievo. Il soggetto autorizzato alla raccolta comunica, secondo apposito modello, al CFVA l'avvenuta raccolta del materiale di moltiplicazione e ne richiede il "certificato di provenienza".

Il certificato prevede il riferimento unico di registro dell'unità di ammissione e le informazioni di cui all'Al. VIII del D.Lgs.

Il CFVA provvede a tutti gli adempimenti e controlli di regolarità contestualmente alle diverse possibili casistiche di certificazione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 386/2003.

I certificati rilasciati sono informatizzati dal CFVA nel Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente SIRA.

Art. 6. Disposizioni relative alla gestione di carico e scarico dei materiali di cui all'art. 5.

I titolari della licenza per la produzione, conservazione, commercializzazione, e distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione per fini forestali, devono tenere presso ogni centro aziendale, un registro di carico e scarico.

La Commissione Tecnica regionale provvederà a validare i modelli dei registri di carico e scarico di cui al punto precedente.

La comunicazione annuale dei fornitori circa lo stato di consistenza del materiale di propagazione forestale presente nelle proprie unità produttive dovrà essere inoltrata al CFVA che provvederà a



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

redigere apposito rapporto annuale di consistenza dei materiali e a trasmetterlo al competente Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. A tal fine il CFVA provvederà ad inviare ai titolari della licenza, la richiesta annuale di consistenza del materiale di propagazione forestale, esistente nelle proprie strutture. Alla richiesta saranno allegate apposite schede di rilievo, validate dalla Commissione tecnica.

I dati sono informatizzati all'interno del SIRA a cura diretta del CFVA.

Art. 7. Disposizioni relative all'esercizio dei controlli di cui all'art. 15 di commissione di sanzioni di cui all'art. 16

Le attività di controllo relative all'adempimento degli obblighi di legge è esercitato dal CFVA mediante controlli di ufficio e ispezioni ufficiali sui fornitori registrati. La contestazione delle violazioni e la comminazione delle sanzioni previste dalla legge per i trasgressori è adempiuta dallo stesso CFVA.

Art. 8. Altre disposizioni

Il presente atto di indirizzo è conforme alle vigenti norme sulla concorrenza ed, in particolare alla L. n. 287/1990 e al D.L. n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006.

Tutte le eventuali disposizioni del D.Lgs. n. 386/2003 non espressamente richiamate dal presente atto si intendono sovraordinate allo stesso e di natura cogente per i destinatari.

Art. 9. Norme di riferimento e ricognizione delle competenze

- Direttiva 1999/105/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione;
- Regolamento(CE) n.1597/2002, del 6 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE per quanto concerne la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base;
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386, "Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione";
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2001/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai produttori vegetali";
- Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma della Legge 5 marzo 2001, n. 57;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Legge regionale 1 giugno 1999, n. 21 "Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi e parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento;
- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali;
- Legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 "Istituzione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda" che attribuisce al CFVA la competenze sul controllo dei semi e delle piantine forestali;
- Decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2010, n. 40 che modifica gli assetti organizzativi della Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente;
- Decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2012, n. 4 che modifica gli assetti organizzativi della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
- Legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 e s.m.i " Istituzione dell'Ente Foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione" che attribuisce all'Ente la produzione vivaistica forestale e tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio forestale a qualsiasi titolo amministrato;
- Deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. 53/9 "Procedura per l'approvazione finale del Piano Forestale Ambientale Regionale redatto ai sensi del D.Lgs. n. 227/2001, recante il Programma Strategico n. 3 in materia di regolamentazione della produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione forestale ai sensi del D.Lgs. n. 386/2003;
- Decreto del Presidente Regione 13 gennaio 2000, n. 4 che istituisce il Servizio Fitosanitario regionale;
- Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante la riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura, nonché l'istituzione dell' Agenzia AGRIS Sardegna;
- Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- Titolo I del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi";